



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare

Prot. ENEA/2023/ /FSN

Spett.le

.....

Via

.....

.....@pec.it

OGGETTO: LETTERA DI ORDINAZIONE EX ART. 32 COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER RIPRESA VIDEO LIVE E REGISTRAZIONE DI UNA ESERCITAZIONE DI EMERGENZA E DI UNA TENDOSTRUTTURA PER ACCOGLIENZA OSSERVATORI E POSIZIONAMENTO TAVOLI DI GESTIONE STRUMENTI.

CIG N. 9699031594

CUP: I52I14001090006

In relazione alla richiesta di offerta Prot. ENEA/2023/...../FSN del .../.../.... ed alla Vs. offerta n. del.../.../.... che è parte integrante e sostanziale della presente lettera di ordinazione, si invita codesto Operatore economico a voler provvedere alla fornitura di un “*sistema per ripresa video live e registrazione di una esercitazione di emergenza e di una tendostruttura per accoglienza osservatori e posizionamento tavoli di gestione strumenti*” al Dipartimento FSN, Centro Enea di Casaccia, per un ammontare massimo di euro00 (...../00) esclusa IVA.

Norme procedurali di affidamento: Il contratto afferente la procedura di cui in oggetto è stipulato secondo le modalità di cui all’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la particolare osservanza delle presenti condizioni:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del contratto è la fornitura di un“ *sistema per la ripresa video live e registrazione di una esercitazione di emergenza e di una tendostruttura per accoglienza osservatori e posizionamento tavoli di gestione strumenti*”, al Dipartimento FSN, Centro Enea di Casaccia e di tutte le attività necessarie correlate come specificato nell’allegato “Specifiche Tecniche”.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in *1 (uno) mese* dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E PRESTAZIONE DELL’APPALTO

La fornitura oggetto delle attività contrattuali sarà prestata secondo le modalità indicate nel documento Specifiche Tecniche allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 4 LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura del servizio avverrà presso il C.R. ENEA di Casaccia.



ART. 5 FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI – QUINTO D'OBBLIGO

L'appalto sarà eseguito e remunerato "a corpo".

L'Impresa s'impegna a garantire la fornitura secondo quanto determinato nel documento "Specifiche Tecniche" secondo le seguenti modalità:

L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a € (.....) - IVA esclusa - al netto del ribasso del% (.....percento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione della fornitura e/o del servizio, e nel rispetto dei casi stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà pagato l'importo relativo al servizio effettivamente svolto. L'ENEA conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi non elencati nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.

ART. 6 PAGAMENTI E TRASPARENZA

Il pagamento del servizio avverrà in unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico e previo benestare del Responsabile del Procedimento.

Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10, del D.lgs. n° 50/2016, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5, 5bis e 6 del medesimo decreto.

Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

L'appaltatore emetterà la fattura elettronica intestata all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e la trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche Frascati (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: **818WRM**.

Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".

La fattura emessa dovrà riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del DPR n. 633/72 e s.m.i.". Per la fattura emessa tramite il Sistema Interscambio, il campo specifico dovrà essere compilato con "S". Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.

La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:

- **CIG: 9699031594**

L'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente



agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

ART. 7 GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A garanzia dell'esecuzione delle prestazioni del presente appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di euro (.....) nei modi stabiliti dall'art. 103, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia cessa il suo effetto e sarà svincolata, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento e comunque dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia sarà ridotto del 50% (cinquantapercento) se l'Impresa è in possesso della certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IBC 17000, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'Impresa dovrà segnalare il possesso dei requisiti, e la documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 8 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.

L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 9 PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'un per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, ovverosia dell'importo di cui all'art. 5 della presente lettera di ordinazione, l'ENEA potrà risolvere il contratto, per grave inadempimento.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia diretta od indiretta, che non possa trovare bonaria soluzione tra le parti, che sia relativa all'oggetto della presente lettera di ordinazione nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La presente viene inviata via PEC attraverso firma digitale, e con le medesime modalità, Codesta società, dovrà far pervenire la propria accettazione datata e controfirmata dal proprio legale rappresentante.

Ing. Alessandro Dodaro